

Preenti in  
redute  
2/2/17

AP



7

17/09/CU7/C5

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, RECANTE INTERVENTI  
URGENTI PER LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE, CON  
PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI CRITICHE IN ALCUNE  
AREE DEL MEZZOGIORNO.**

***Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata***

**La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole al testo condizionato all'accoglimento delle proposte emendative allegate .**

In particolare le Regioni :

- **propongono**, con riferimento alle modalità organizzative e funzionali di prevedere all'art. 10 comma 2 che la segreteria tecnica sia definita, nella composizione e per le professionalità occorrenti, dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Conferenza delle regioni, tenendo conto dei risultati già eventualmente conseguiti dalle procedure commissariali in essere, esplicitando l'esclusione del commissariamento per le Regioni che hanno già provveduto ad ottemperare al disposto delle sentenze della Corte di Giustizia.

-**segnalano** l'opportunità che periodicamente il Commissario relazioni sull'attività alle Regioni ed Enti di Governo d'Ambito per gli interventi di competenza.

-**evidenziano** inoltre che si pone, per il trasferimento in corso di esercizio delle risorse regionali, un serio problema di armonizzazione contabile dovuta al necessario rispetto del Decreto 118/2011 sulla contabilità degli Enti locali .

Le Regioni, inoltre, **suggeriscono** di cogliere l'occasione per aggiornare le modalità operative rendendole del tutto analoghe a quelle del Commissario Unico, dei Commissari che restano in carica per gli interventi connessi per le procedure di infrazione avviate ma che non sono ancora giunte a condanna, trattandosi di attività di uguale rilevanza.

Più nel dettaglio:

Per quanto riguarda il comma 1 le regioni Puglia e Liguria ritengono necessario tener conto dell'esigenza di salvaguardare e non ritardare ulteriormente, con le necessarie procedure di insediamento del Commissario unico e di trasferimento allo stesso delle

risorse, le eventuali concrete attività già poste in essere dalle Regioni o dai Commissari straordinari. Pertanto, ai fini della concreta efficacia dell'azione dello Stato, appare necessario non rendere automatico il commissariamento unico per tutti gli agglomerati interessati, ma prevederla "d'intesa con i Presidenti delle regioni interessati" solo per quelli ove persistono oggettive difficoltà operative e procedurali, in modo che si possa discernere tra situazione e situazione.

Conseguentemente richiedono l'emendamento anche del comma 2, in particolare per le parti riguardanti la dichiarazione di conformità e la fase di collaudo.

La regione Liguria ritiene opportuno che il Commissario unico operi per tutte le realtà locali che risultano coinvolte in condanna, proponendo però un discrimine rivolto ad escludere dalla gestione commissariale interventi già ultimati, con impianti funzionanti, che debbano solo essere definitivamente collaudati, nonché raggiungere la conformità funzionale (o analitica, a seconda del termine che è più opportuno utilizzare).

La regione Veneto segnala una palese discrasia temporale fra la previsione di durata in carica del Commissario Unico (TRE anni), fra l'altro senza indicazione di possibili proroghe, e la durata media attesa della realizzazione degli interventi. Inoltre, nel caso di una modifica al Decreto che preveda la "possibilità" di una proroga dell'incarico al Commissario Unico, se definita come "possibilità", la stessa previsione non consentirebbe al commissario di programmare adeguatamente la propria attività pluriennale, disponendo i relativi impegni. Pertanto il Veneto chiede l'inserimento del comma 2 bis, che prevede che i termini di cui ai commi 1 e 2 siano prorogabili per una sola volta e per un periodo non superiore ad ulteriori 2 anni.

Da ultimo, per la regione Veneto non appare chiaro su quali partite o a carico di chi si pongano le spese di gestione per i due anni successivi al collaudo.

In riferimento al comma 4, la regione Puglia, in relazione all'emendamento al comma 1, ritiene necessario anche in questo caso discernere tra i Commissari straordinari che hanno posto in essere azioni concrete in corso di avanzata realizzazione per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia e quelli per i quali si rende necessario l'intervento del Commissario unico.

Inoltre, in merito alla risorse finanziarie, di cui ai commi 4 e 6, Puglia, Sardegna e Veneto ritengono necessario operare una preventiva verifica del rispetto di tutte le condizioni cui sono assoggettati gli Enti locali ai sensi del Decreto 118/2011.

Per quanto riguarda il comma 7, Liguria e Veneto evidenziano la criticità del possibile trasferimento di risorse, anche ingenti in soluzione unica, mancando diversa indicazione in merito, che potrebbe comportare il concreto rischio di squilibrio finanziario per i Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Inoltre è opportuno chiarire, in caso di interventi per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa, quali Autorità debbano sentire i gestori, per trasferire gli



importi dovuti., tenuto conto che ordinariamente le Regioni non riscuotono la tariffa del S.I.I..

Infine la Regione Valle d'Aosta chiede l'inserimento di un comma 11 bis, in ragione del fatto che per quanto concerne la loro realtà, e forse anche per altre regioni, l'unico impianto interessato dalla procedura è già nella fase realizzativa e praticamente ultimato, pertanto l'articolato proposto sembra non tenere conto di tale tipo di situazioni.

Roma, 2 febbraio 2017



TESTO ARTICOLO 1	Richiesta di emendamento	Note e osservazioni
<p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, quarto periodo, le parole: « entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 » sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>« entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2 »;</p> <p>b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8</p>	<p>PUGLIA propone di inserire il seguente emendamento</p> <p>x) al comma 8 quinto periodo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>“Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contempino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla low carbon economy, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'art. 32 Cost., e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica l'offerta presentata.</p> <p>Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (best Available techniques- migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT “BREFS (Best Reference Documents) prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29 octies- co. 4 lettera a), b), c), e), del d.lgs n. 152/2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, finora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero e alla</p>	



<p>Luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma 8.5.</p> <p>Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014- 2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016. ».</p>	<p>efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla "decarbonizzazione" dei processi produttivi"</p>	
<p>2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:</p>		



<p>a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;</p> <p>b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.</p>		
<p>3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.</p>		



<p>4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.</p>		
<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.</p>		
	<p><u>PUGLIA NUOVO COMMA</u>  6. Al fine di consentire il rafforzamento delle attività di monitoraggio sistematico e completo delle variabili ambientali e sanitarie nell'area di Taranto, si autorizza la deroga dei vincoli assunzionali a favore di ARPA Puglia volto ad incrementare in modo adeguato l'organico di personale tecnico-specialistico da destinare all'area di Taranto.</p>	



TESTO art. 2	Richiesta di emendamento	Note e osservazioni
<p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.</p>	<p><b>PUGLIA</b> Al comma 1, sostituire le parole "sentiti i Presidenti delle regioni interessate", con le parole "d'intesa con le regioni interessate".</p> <p><b>LIGURIA</b> Sostituire le parole "sentiti i Presidenti delle regioni interessate", con le parole "d'intesa con le regioni interessate".</p>	<p><b>PUGLIA</b> E' necessario tener conto dell'esigenza di salvaguardare e non ritardare ulteriormente, con le necessarie procedure di insediamento, del Commissario unico e di trasferimento allo stesso delle risorse, le eventuali concrete attività già poste in essere dalle Regioni o dai commissari straordinari per il prossimo perseguimento della conformità alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 91/271/CEE per gli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13). Pertanto, ai fini della concreta efficacia dell'azione dello Stato, si rende necessario non rendere automatico il commissariamento unico per tutti gli agglomerati interessati, ma prevederlo solo per quelli ove persistono oggettive difficoltà operative e procedurali.</p> <p>A tal fine si propone di emendare l'art. 1 sostituendo le parole "sentiti i Presidenti delle regioni interessate" con le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate", in modo che in sede di intesa si possa discernere tra situazione e situazione.</p> <p><b>LIGURIA</b> S'intende allinearsi all'emendamento proposto dalla Regione Puglia. Fermo restando che trattasi di intesa concernente esclusivamente la nomina del Commissario Unico, e non l'individuazione degli interventi oggetto di commissariamento.</p>
<p>2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento</p>	<p><b>PUGLIA</b> dopo le parole "non ancora dichiarati conformi" inserire le parole "o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità".</p>	<p><b>PUGLIA</b> In coerenza e continuità con quanto rappresentato per il comma 1, si propone di emendare anche il comma 2.</p> <p><b>LIGURIA</b> Associato che è ormai necessario dimostrare alla CE un impulso alla good governance,</p>





<p>delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p><b>LIGURIA</b> dopo le parole "realizzazione degli interventi" inserire le parole, "non ancora ultimati". Dopo le parole "Ivi inclusa la gestione degli impianti" eliminare "per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere" e inserire "fino al collaudo definitivo delle opere ed alla raggiunta conformità funzionale (o analitica).</p>	<p>è opportuno che il Commissario unico operi per tutte le realtà locali che risultano coinvolte in condanna, proponendo però un discrimine, come da emendamento, rivolto ad escludere dalla gestione commissariale interventi già ultimati, con impianti funzionanti che debbano solo essere definitivamente collaudati, nonchè raggiungere la conformità funzionale (o analitica, a seconda del termine che è più opportuno utilizzare).</p> <p>L'emendamento, con tale discriminine, interviene inoltre alla modifica dei tempi di azione commissariale.</p> <p><b>VENETO</b> Si segnala una palese discrasia temporale fra la previsione di durata in carica del Commissario Unico (TRE anni), fra l'altro senza indicazione di possibili proroghe, e la durata media attesa della realizzazione, ad esempio, di un impianto di depurazione: anche dando già per acquisita e chiusa la complessa procedura di approvazione, per la gara e la costruzione possono trascorrere da 1,5 a 2 anni, se non più; per il collaudo sono necessari almeno ulteriori 6 mesi, cui deve seguire "la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere". A tutta evidenza, i conti temporali non tornano. Va significato anche che, nel caso di una modifica al Decreto che preveda la possibilità di una proroga dell'incarico al Commissario Unico, la stessa previsione, se prevista per l'appunto come "possibilità", non costituendo una certezza, non consentirebbe al commissario di programmare</p>
--	---	---



		<p>adeguatamente la propria attività pluriennale, disponendo i relativi impegni.</p> <p>Da ultimo, non appare chiaro su quali partite o a carico di chi si pongano le spese di gestione per i due anni successivi al collaudo: a tal proposito possono manifestarsi dubbi sulla possibilità di utilizzo dei fondi per la realizzazione dell'opera, qualora ancora disponibili in quantità sufficiente, atteso che le spese di gestione assumono carattere prevalente di spesa <u>corrente</u> in luogo del carattere di spesa di <u>investimento</u> che viene attribuito alle spese per la costruzione.</p>
	<p><u>VENETO</u> Dopo il comma 2 è inserito:  <b>Comma 2-bis:</b> Qualora la natura e le caratteristiche dell'opera da realizzare prevedano tempi diversi di completamento, per effetto di vincoli normativi o contrattuali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogabili per una sola volta e per un periodo non superiore ad ulteriori 2 anni.</p>	
<p><b>3.</b> Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.</p>		
<p><b>4.</b> A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio</p>	<p><u>PUGLIA</u> Al comma 4, dopo le parole "dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" inserire le parole: "per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2"</p>	<p><u>PUGLIA</u> In relazione all'emendamento al comma 1, è necessario anche in questo caso discernere tra i Commissari straordinari che hanno posto in essere azioni concrete in corso di avanzata realizzazione per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte</p>



incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

**VENETO** Al termine del comma 4 è aggiunto il periodo seguente: " Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai Commissari Straordinari cessati ed i relativi effetti. Sono altresì fatte salve e conservate tutte le gestioni dei fondi diverse dalla contabilità speciale."

di Giustizia e quelli per i quali si rende necessario l'intervento del commissario unico.

*Inoltre la parte finale del presente comma incide sulla gestione dei bilanci degli enti locali ai sensi del Decreto 118/2011. Bisognerebbe quanto meno prevedere l'esclusione di detti trasferimenti dal calcolo del pareggio di bilancio.*

**VENETO** Esiste il caso di un Commissario Straordinario che, al fine di evitare una inutile complessità di gestione di un conto corrente infruttifero appositamente aperto presso la Banca d'Italia, ha usufruito, in accordo con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale competente per territorio, del conto corrente infruttifero di quest'ultima. Quindi dovrà nel caso essere adeguato l'articolo.

Per quanto riguarda il trasferimento di tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016" è necessario operare una preventiva verifica del rispetto di tutte le condizioni cui sono assoggettati gli Enti locali ai sensi del Decreto 118/2011.

**SARDEGNA** chiedere agli enti locali l'importo delle risorse finanziarie per il 2016.

Non è stato ancora deciso sull'importo globale da destinare al trasferimento delle risorse finanziarie pubbliche, regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 del decreto 118/2011. La contabilità "vecchia" la deviazioni e trasferimenti di fondi essere di altri interventi oltre a quelli del decreto?



<p>5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.</p>		
<p>6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.</p>		<p><b>PUGLIA</b> La presente disposizione incide sulla gestione del bilancio regionale ai sensi del Decreto 118/2011. Bisognerebbe quanto meno prevedere l'esclusione di detti trasferimenti dal calcolo del pareggio di bilancio.</p> <p><b>VENETO</b> Vale anche qui l'osservazione che è necessario operare una preventiva verifica del rispetto di tutte le condizioni cui sono assoggettati gli Enti locali ai sensi del Decreto 118/2011.</p> <p>Si evidenzia inoltre una difformità di previsione per gli interventi finanziati con del CIPE n. 60/2012 per i quali è intervenuta l'aggiudicazione dei lavori, e quelli non finanziati dalla stessa delibera CIPE per i quali sia pure intervenuta l'aggiudicazione. Ciò porta a confusione e disparità di condotta dalle procedure, senza apparente motivazione.</p>



<p><b>7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.</b></p>	<p><b>VENETO</b> Le parole "ovvero la Regione" sono soppresse.  Dopo la parola "trasferiscono" sono aggiunte le parole ", secondo la periodicità prevista dal piano finanziario dell'opera approvato."</p>	<p><b>SARDEGNA</b> La formulazione del comma 6 è ambigua e troppo generica, non è specificata infatti se si riferisca indistintamente a tutti i fondi (CPE 6/2/2012 o solo a quelli destinati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 7. Si propone pertanto l'inserimento di tale indicazione al fine di circoscrivere, così come verosimilmente era nelle intenzioni del legislatore, ai soli fondi della CPE 6/2/2012 stanziati per la realizzazione degli interventi oggetto del decreto (inflationi 06/2/10 e 09/7/13).</p> <p><b>VENETO CRITICITA' ELEVATA:</b> la previsione così come è stata posta prevede il trasferimento di risorse anche ingenti in soluzione unica, non dando alcuna diversa indicazione in merito, ciò, a tutta evidenza, comporta il concreto rischio di squilibrio finanziario per i Gestori del Servizio Idrico Integrato, che sarebbero costretti ad anticipare gli importi in difformità dal piano economico e finanziario approvato dalla competente Autorità indipendente nazionale (AEEGSI); inoltre, la dicitura "ovvero la regione", essendo priva di descrizione specifica, appare quantomeno mal posta, atteso che ordinariamente le Regioni non riscuotono la tariffa del S.I.I. In ragione dello scamo enunciato del Decreto, in ipotesi le Regioni dovrebbero concorrere con fondi propri straordinari?</p> <p><b>LIGURIA</b> Traendo spunto dalle Osservazioni proposte dalla Regione Veneto, sembra chiaro che il testo del DL art. 7, preveda il coinvolgimento delle Regioni regionali se già previste per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.  E' invece opportuno chiarire, in caso di interventi per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa, se i gestori, per trasferire gli importi dovuti</p>
---	--	--



<p><b>8.</b> Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.</p>		<p>debbono sentire, quale "Autorità", l'AAEGSI o l'Ente di Governo dell'Ambito.</p>
<p><b>9.</b> Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		
<p><b>10.</b> <del>Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità</del></p>	<p><b>Campania</b> - All'art. 10, sostituire il primo periodo con il seguente:  <b>"Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica, la cui composizione è definita con decreto del Ministro</b></p>	



<p>onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa della Conferenza Unificata. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le modalità di selezione dei soggetti partecipanti alla segreteria tecnica, nonché la facoltà per il commissario di avvalersi delle attività già poste in essere dalle pregresse strutture commissariali”.</p>	
<p><b>11.</b> Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p><b>VALLE D'AOSTA</b> richiesta di inserimento comma <b>11bis</b>. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Valle d'Aosta che ha avviato le opere per l'adeguamento del collettamento e del trattamento delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE.</p>	<p><b>VALLE D'AOSTA</b> L'unico impianto interessato dalle procedure è già nella fase realizzativa e praticamente ultimato: l'articolo proposto sembra non tenere conto di tale tipo di situazioni.</p>

